



M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

06166/03

Oggetto

[Empty box for subject matter]

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. Massimo GENGHINI - Presidente - R.G.N. 10673/00
- Dott. Ugo VITRONE - Consigliere - Cron. 13640
- Dott. Francesco Maria FIORETTI - Rel. Consigliere - Rep. 1630
- Dott. Aldo CECCHERINI - Consigliere - Ud. 24/01/03
- Dott. Sergio DI AMATO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

DITTA FP DI PAZZAGLIA FABRIZIO, in persona dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE DI LANDO 10, presso l'avvocato EUGENIO TAMBURELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO CAMICIOLA, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

DITTA MEME' DI SALATI BRUNA & C. SNC, CASSA RISPARMIO VERONA VICENZA BELLUNO & ANCONA SPA, STEFANELLI ANTENOIRE, VENTURINI MAURIZIO;

- intimati -

2003

147



avverso la sentenza n. 141/99 della Corte d'Appello di ANCONA, depositata il 08/05/99;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2003 dal Consigliere Dott. Francesco Maria FIORETTI;

udito per il ricorrente, l'Avvocato TAMBURELLI, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 28 agosto 1985 Antenore Stefanelli, titolare di un'impresa industriale con sede in Loreto, presentava al Tribunale di Ancona istanza di concordato preventivo, offrendo a garanzia dell'adempimento tutti i suoi beni.

Lo Stefanelli veniva ammesso alla procedura.


In data 28 maggio 1987 il Tribunale di Ancona omologava il concordato preventivo proposto dallo Stefanelli, concedendo termine sino a 44 mesi per l'adempimento dello stesso, ed ordinava iscrizione di ipoteca sugli immobili costituiti a garanzia dell'adempimento.

Da tale momento lo Stefanelli, sotto la vigilanza del giudice delegato, iniziava a cedere detti immobili per soddisfare i creditori ed in data 7 maggio 1988 prometteva di vendere alla Ditta FP di Pazzaglia Fabrizio porzione del capannone industriale, sito in Loreto, zona industriale, via Buffolareccia.

Le parti subordinavano la validità del contratto all'autorizzazione del giudice delegato.

In data 9 maggio 1988 il giudice delegato autorizzava, ex art. 167 legge fall., la vendita, previo parere favorevole del commissario giudiziale, che riteneva conveniente la vendita del capannone, poiché con il ricavato veniva soddisfatto, quale creditore privilegiato, il Credito Fondiario e con il residuo venivano soddisfatti gli altri creditori.

Intervenuta la menzionata autorizzazione, il Pazzaglia, pur essendo previsto il versamento del corrispettivo alla stipula dell'atto pubblico, ne aveva anticipato il pagamento, versando al Credito Fondiario la somma di £. 60.000.000 ed il residuo al venditore.



A seguito di rifiuto del venditore di stipulare l'atto pubblico, il Pazzaglia, con atto notificato il 17 ottobre 1989, citava Stefanelli Antenore dinanzi al Tribunale di Ancona per ottenere il trasferimento dell'immobile in questione ai sensi dell'art. 2932 cod. civ..

Nel frattempo la Cassa di Risparmio di Ancona, in data 24 giugno 1989, aveva provveduto ad iscrivere sull'immobile summenzionato ipoteca giudiziale in virtù di decreto ingiuntivo, emesso in data 23 giugno 1989 dal Tribunale di Ancona nei confronti della Società Surprise s.r.l., a favore della quale lo Stefanelli aveva sottoscritto fideiussione omnibus, avendo detta società già garantito la ditta Stefanelli Antenore nella procedura di concordato preventivo.

Analogamente aveva iscritto la ditta Memè di Salati Bruna & C. s.n.c., che poi aveva provveduto alla sua cancellazione, facendo così venir meno la materia del contendere.

Per rimuovere il pregiudizio costituito dalle ipoteche, il Pazzaglia citava in giudizio dinanzi al Tribunale di Ancona la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona s.p.a. e la ditta Memè di Salati Bruna & C. s.n.c., chiedendo che dette iscrizioni ipotecarie fossero dichiarate inefficaci.

Con sentenza del 23 aprile 1996 il tribunale suindicato accoglieva la domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di trasferire al Pazzaglia la proprietà del capannone oggetto del preliminare, ma respingeva la domanda diretta ad ottenere la declaratoria di nullità od inefficacia delle iscrizioni ipotecarie.

Osservava detto giudice che il concordato preventivo, al momento della iscrizione ipotecaria era già stato omologato dal Tribunale di Ancona con sentenza del 29 aprile 1987, depositata il 28 maggio 1987, ed, essendo trascorsi oltre due anni dalla sentenza di omologa, le ipoteche iscritte in forza di legittimi titoli esecutivi


su beni rientranti nella piena disponibilità dello Stefanelli apparivano perfettamente legittime, dovendo il limite di applicazione dell'art. 168 legge fall. individuarsi nel periodo compreso tra la data di presentazione del ricorso ed il passaggio in giudicato della sentenza di omologa del concordato.

Tale sentenza veniva impugnata da Pazzaglia Fabrizio, con citazione notificata il 14/15 ottobre 1996, dinanzi alla Corte d'appello di Ancona, sostenendo che il concordato andava qualificato come concordato con cessione dei beni e soprattutto che non potevano essere iscritte da terzi ipoteche nel termine di 44 mesi assegnato per l'adempimento del concordato, stante la necessità di garantire l'integrità del patrimonio posto a garanzia dell'esecuzione dello stesso.

La Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona s.p.a. proponeva a sua volta appello incidentale avverso il capo della sentenza relativo alla compensazione parziale delle spese giudiziali.

Con sentenza del 13 aprile 1999, depositata in cancelleria il di 8 maggio 1999, la corte d'appello adita respingeva sia l'appello principale che quello incidentale.

A sostegno di tale decisione la corte di merito osservava che la peculiare forma di concordato recepita dal provvedimento di omologazione – con garanzia prestata dal medesimo debitore, mediante ipoteca sui propri beni, e non da terzi – non poteva configurare una ipotesi di concordato con cessione dei beni, restando perciò esclusa la conseguenza, che l'appellante intendeva trarre da tale qualificazione, della operatività del divieto di acquisto di diritti di prelazione, posto dall'art. 168 legge fall., non sino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione – come ritenuto dal giudice di primo grado - ma sino alla completa esecuzione del concordato.



Doveva, pertanto, ribadirsi la legittimità delle contestate iscrizioni ipotecarie anche sotto il diverso profilo della non anteriorità del credito azionato rispetto al decreto di ammissione alla procedura, dato questo affermato, senza smentita, dalla appellata Cassa di Risparmio.

Osservava ancora la corte che, in siffatto contesto, era inconferente l'autorizzazione alla vendita, concessa dal giudice delegato ai sensi dell'art. 167 legge fall., destinata solo ad attribuire all'atto autorizzato efficacia verso i creditori anteriori;

che la legittimazione ad impugnare diritti di prelazione competeva esclusivamente ai creditori concorrenti, qualità questa non rivestita dal promissario acquirente, che peraltro aveva stipulato l'atto in data successiva alla omologazione del concordato;


che la domanda, proposta da quest'ultimo, non poteva neppure trovare titolo nel disposto dell'art. 1203 cod. civ., non essendo stato il pagamento eseguito a favore di creditore ipotecario - nella specie, il ceto garantito per l'esecuzione del concordato - ma a favore del venditore.

Avverso tale sentenza la Ditta FP di Pazzaglia Fabrizio ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

Gli intimati Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona s.p.a., Stefanelli Antenore, Venturini Maurizio, Commissario Giudiziale del Concordato Stefanelli, la s.n.c. Ditta Memè di Salati Bruna & C. non si sono difesi in questa fase del giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ditta ricorrente denuncia erronea applicazione ed interpretazione degli artt. 168 - 167 - 130 - 135 legge fall..



Deduce la ricorrente che con la sentenza di omologazione del concordato era stato disposto il pagamento immediato, dopo il suo passaggio in giudicato, dei crediti privilegiati, eccetto quelli per i quali fosse possibile mantenere o concordare dilazioni, ed il pagamento in 44 mesi dei crediti chirografari; era stato previsto, inoltre, che il concordato fosse garantito con ipoteca sui beni immobili aziendali e sul terreno, sito in Loreto, e con fideiussioni da parte della soc. Surprise a r.l.; che, se la procedura di concordato preventivo è finalizzata alla definizione dei rapporti tra l'impresa debitrice ed il ceto creditorio, con l'intervento del tribunale con funzioni di controllo sia per l'adempimento delle obbligazioni assunte che per la tutela della par condicio creditorum, il soddisfacimento di tali interessi impone logicamente di ritenere che la sentenza di omologazione regola i rapporti tra le parti secondo i termini in essa previsti; che, pertanto, se la sentenza di omologa prevede dei tempi di esecuzione differiti, durante tale termine non sarebbero ammissibili azioni esecutive ed iscrizioni di privilegi, dovendosi ritenere operanti i divieti e le prescrizioni dell'art. 168 legge fall. sino all'estinzione delle obbligazioni, pena la non eseguibilità della medesima sentenza di omologazione.

Per le suesposte considerazioni avrebbe errato la sentenza impugnata nell'individuare il limite di applicabilità dell'art. 168 legge fall. con il momento del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, prescindendo dai termini ivi previsti per l'esecuzione del concordato.

Con il secondo motivo la ditta ricorrente denuncia erronea e contraddittoria applicazione dell'art. 168 della legge fall.




Il giudice a quo avrebbe erroneamente affermato che l'art. 168 legge fall. non potrebbe essere opposto alla Cassa di Risparmio, essendo la ricorrente titolare di un credito successivo alla sentenza di omologazione.

Tale motivazione non sarebbe plausibile, non avendo il giudice di merito considerato che il titolo, da cui deriva l'ipoteca in contestazione, è rappresentato dal decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Ancona in data 23 giugno 1989 nei confronti della Ditta Calzaturificio Surprise s.r.l., cioè nei confronti della stessa società che aveva garantito e garantiva il Concordato Stefanelli Antenore e a favore della quale lo Stefanelli aveva sottoscritto fideiussioni per l'adempimento di qualsiasi obbligazione assunta verso la Cassa di Risparmio di Ancona in dipendenza di operazioni bancarie di qualunque natura.

Sarebbe evidente, pertanto, che il credito, portato dal menzionato decreto, riguardava posizioni anteriori al Concordato Stefanelli, sicché anche nei confronti di detto credito varrebbero le preclusioni stabilite dall'art. 167 legge fall.

Detto giudice avrebbe, inoltre, dovuto considerare che, se il fideiussore del concordato assume la medesima posizione dell'impresa garantita, nei confronti dello stesso debbono valere le medesime preclusioni di cui agli artt. 167 - 168 legge fall. sino all'adempimento del concordato medesimo nei termini (nel caso di specie 44 mesi) previsti dalla sentenza di omologa.

Anche se il credito fosse posteriore al concordato, in ogni caso, poiché a favore del concordato era stata iscritta ipoteca sui beni offerti in garanzia, tale ipoteca avrebbe avuto la funzione di tutelare non solo i creditori, ma anche gli acquirenti degli immobili ceduti per soddisfare gli obblighi nascenti dal concordato, per cui non potrebbe ritenersi ammissibile un'ipoteca iscritta sul medesimo bene che sia tale da precludere il diritto di surroga previsto dall'art. 1203 c.c..




Avrebbe errato, pertanto, la corte d'appello nell'affermare che il promissorio acquirente di un bene, offerto in vendita nella procedura di concordato su autorizzazione del giudice delegato, non ha alcuna legittimazione ad impugnare diritti di prelazione, competendo ciò esclusivamente ai creditori concorrenti e non rivestendo il promissario acquirente detta qualità per aver stipulato l'atto in epoca successiva alla omologazione del concordato.

Tali conclusioni sarebbero aberranti sol che si consideri che l'acquirente di un bene dal concordato non può acquistare tale bene prima che il Tribunale definisca tempi e modalità della vendita; che in funzione dell'acquisto diviene titolare di un diritto di credito nei confronti del concordato; che è sicuramente creditore concorrente ove l'obbligazione di vendita non venga adempiuta; che ha sicuramente titolo per opporsi a che altri iscrivano ipoteche su un immobile acquistato con l'autorizzazione del Tribunale e sul quale è già iscritta ipoteca a garanzia.

In definitiva, la sentenza impugnata avrebbe errato nel limitare gli effetti del concordato al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, senza considerare che i termini di esecuzione della stessa erano posticipati di circa quattro anni e che sui beni immobili offerti in garanzia era stata iscritta ipoteca a favore del concordato.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia erronea interpretazione dell'art. 1203 cod. civ..

Avrebbe errato la corte di merito nell'aver escluso l'applicabilità dell'art. 1203 cod. civ., sul rilievo che il pagamento non era stato eseguito a favore di creditori ipotecari, ma a favore del venditore, che avrebbe poi provveduto alla diretta estinzione dell'ipoteca.



La corte, infatti, non avrebbe considerato che risultava per tabulas (dagli assegni prodotti in atti, versati direttamente in data 24.11.1988 al Credito Fondiario, quale creditore privilegiato della procedura; dalla lettera di trasmissione, inviata in data 24.11.1988 al Credito Fondiario, e dall'ordinanza di autorizzazione alla vendita) che la Ditta FP di Pazzaglia Fabrizio aveva pagato un creditore ipotecario.

La corte d'appello, nell'escludere l'applicabilità dell'art. 1203 c.c., aveva preso in considerazione la sola fattura emessa dallo Stefanelli, omettendo di valutare tutti gli altri documenti (gli assegni, la lettera di trasmissione e l'ordinanza di autorizzazione alla vendita summenzionati), dai quali risultava che destinatario del pagamento era in effetti il Credito Fondiario.


Con il quarto motivo la ricorrente denuncia errata ed illogica qualificazione del concordato preventivo.

La corte d'appello avrebbe errato nel qualificare il concordato in questione come concordato con garanzia, stante l'ipoteca iscritta sui beni offerti dal debitore a garanzia dell'adempimento dello stesso.

Detto concordato, al di là del termine letterale utilizzato, dovrebbe essere qualificato, invece, come concordato con cessione dei beni, in considerazione del fatto che lo Stefanelli aveva offerto, per il soddisfacimento dei creditori, tutti i propri beni da porre in vendita nell'arco temporale di 44 mesi dalla omologa.

Tali beni, quindi, non costituivano semplice garanzia, ma l'oggetto del concordato, in quanto soltanto con la vendita degli stessi l'imprenditore intendeva estinguere le proprie obbligazioni.

Detta natura della procedura sarebbe provata dal fatto che il giudice è intervenuto con la sua autorizzazione durante la fase liquidatoria, intervento ed autorizzazione



che non sarebbero stati necessari se il concordato non fosse stato con cessione dei beni.

Conseguentemente anche nella fase di esecuzione del concordato sarebbe applicabile il secondo comma dell'art. 167 della legge fallimentare.

Quindi, sia in virtù della previsione di detta norma sia per la circostanza che l'acquirente Pazzaglia, pagando un creditore ipotecario, si era surrogato ex lege, secondo quanto previsto dall'art. 1203, n. 2, c.c., nell'ipoteca iscritta a garanzia delle obbligazioni nascenti dal concordato, l'ipoteca iscritta dalla Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona dovrebbe ritenersi nulla.


Il primo motivo di ricorso è infondato.

L'art. 168, terzo comma, della legge fallimentare, che rileva nel caso di specie, dispone che i creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'art. 167 legge fallimentare.

La norma, com'è agevole constatare, stabilisce la sanzione della inefficacia (relativa) per la inosservanza del divieto di acquisto, da parte dei creditori, di diritti di prelazione, senza prevedere espressamente quale sia il periodo di operatività del divieto.

La ditta ricorrente sostiene che il termine finale di tale divieto – qualora la sentenza di omologazione del concordato preveda, come nel caso di specie, tempi di esecuzione differiti – si identifica col momento dell'adempimento del concordato e non, come ritenuto dal giudice a quo, con la data del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione.

Tale tesi non può essere condivisa.



L'art. 168 della legge fall., che prescrive due divieti, l'uno previsto dal primo e l'altro dal terzo comma, è così strutturato.

Il primo comma dispone che dalla data di presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore.


Il secondo comma dispone che le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano.

Il terzo comma, come già detto, dispone che i creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia stata autorizzazione del giudice nei casi previsti dall'articolo precedente.

Il secondo ed il terzo comma non prevedono, a differenza del primo comma, alcun limite temporale di applicabilità della norma.

E' ragionevole affermare che il limite temporale, di cui al primo comma, vale anche per il secondo, dato il collegamento logico-giuridico delle due disposizioni, riferendosi la prevista sospensione della prescrizione alle prescrizioni, **che sarebbero state interrotte dagli atti predetti** (cioè a quelle che sarebbero state interrotte dagli atti di cui al primo comma), ed essendo sospeso il verificarsi di decadenze ovviamente per la impossibilità di evitarle attraverso l'inizio o la prosecuzione di azioni esecutive sul patrimonio del debitore nel periodo compreso tra la data di presentazione del ricorso ed il passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato.

Il collegio ritiene di poter, altrettanto ragionevolmente, affermare che il limite temporale, di cui al primo comma, vale anche per la fattispecie di cui al terzo comma, in base alle seguenti considerazioni.



Essendo la inefficacia dell'acquisto di diritti di prelazione, sancita dal terzo comma, prevista nell'ambito del concordato preventivo ed all'evidente scopo di evitare che la durata della procedura possa tradursi in un pregiudizio per le ragioni creditorie dei creditori concorrenti, la sua operatività deve essere necessariamente limitata nel tempo.

La frase *"dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato"* è posta all'inizio dell'art. 168 in esame e data questa sua iniziale collocazione è possibile logicamente riferirla anche alle disposizioni contenute nel secondo e terzo comma e ritenere che la sua formulazione sia stata omessa nei comma successivi per evitare una inutile ed inelegante ripetizione.


Si consideri ancora che lo scopo dei divieti contenuti nell'art. 168 è di evitare la disgregazione del patrimonio del debitore concordatario e di assicurare ai creditori il mantenimento delle condizioni di parità del concorso nell'eventualità che al concordato preventivo segua la dichiarazione di fallimento.

Se la ratio dell'art. 168 è unica, non si vede per quale plausibile ragione dovrebbe essere diverso il limite temporale di operatività, dato l'identico collegamento funzionale con la procedura, dei divieti che detto articolo di legge prevede.

Secondo la ricorrente, come già detto, il limite finale del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione non varrebbe nella ipotesi di concordato, il cui adempimento sia differito nel tempo.

In tal caso l'operatività del divieto in parola si spingerebbe fino al momento di adempimento del concordato.

Osserva il collegio che non vi è alcuna disposizione espressa che autorizzi simile conclusione.




Giova osservare, inoltre, che con la sentenza di omologazione, che può essere pronunciata soltanto dopo una serie di valutazioni positive da parte del tribunale (convenienza economica del concordato, raggiungimento delle maggioranze prescritte dalla legge, sicurezza dell'adempimento del concordato, meritevolezza del debitore), la situazione dei creditori cambia radicalmente.

Il concordato, infatti, diviene obbligatorio per tutti i creditori anteriori al decreto di apertura della procedura (art. 184 legge fall.) e deve essere eseguito secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione (arg. ex art. 185 legge fall.).

Diventano, pertanto, operative le garanzie offerte per il suo adempimento, nella ipotesi di concordato con pagamento in percentuale, e insorgono gli autonomi poteri del commissario liquidatore per la liquidazione dei beni ceduti ed il riparto del ricavato tra i creditori, nella ipotesi di concordato con cessione dei beni.

Conseguentemente non si pone più come prioritaria l'esigenza di garantire con la sanzione di inefficacia prevista dall'art. 167, secondo comma, e dall'art. 168, terzo comma, legge fallimentare, la integrità del patrimonio del debitore - giustificata dal fatto che, fino alla sentenza di omologa, il solo debitore può disporre del suo patrimonio e questo costituisce l'unica garanzia sulla quale il ceto creditorio può fare affidamento - e sopravviene, invece, l'esigenza di garantire che il concordato sia regolarmente adempiuto.

Tale finalità, che costituisce il preminente interesse dei creditori, per i quali, come detto, il concordato è ormai obbligatorio, viene perseguita dal legislatore con l'attribuire al commissario giudiziale il potere di sorveglianza sull'adempimento del concordato (art. 185 legge fall.), imponendogli di riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori stessi.



Se il debitore non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato e dalla sentenza di omologazione, il tribunale pronunzia sentenza di risoluzione e con la stessa sentenza, che risolve il concordato, dichiara il fallimento del debitore (cfr. art. 186 legge fall.).

Pertanto, neppure da considerazioni sistematiche può ricavarsi il principio che la sanzione di inefficacia, di cui all'art. 168, terzo comma, legge fall. - nell'ipotesi di concordato il cui termine di adempimento sia successivo al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione - sia applicabile agli acquisti di diritti di prelazione verificatisi fino all'adempimento del concordato stesso e che in tal caso il legislatore abbia inteso apportare una deroga al principio, ricavabile, come su dimostrato, da una espressa disposizione di legge (il citato art. 168 della legge fall.), della applicabilità di detta sanzione agli acquisti intervenuti esclusivamente nell'arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda di concordato e quella del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione.

Anche il secondo, il terzo ed il quarto motivo sono infondati.

Il giudice di merito ha accertato, e la stessa ricorrente ne fa atto, che il concordato è stato omologato con sentenza del Tribunale di Ancona del 29 aprile 1987, depositata il 28 maggio 1987, che l'ipoteca giudiziale, per cui è causa, è stata iscritta in data 24 giugno 1989, in virtù di decreto ingiuntivo emesso in data 23 giugno 1989 per un credito successivo al decreto di ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, che il contratto preliminare di compravendita relativo al capannone, sul quale è stata iscritta ipoteca, è stato stipulato il 7 maggio 1988.

Il giudice a quo ha affermato che l'inefficacia in questione può essere fatta valere dai creditori concorrenti e che l'attuale ricorrente non può essere considerato tale.

non competendo tale qualità al promissario acquirente di un bene del debitore ammesso alla procedura;

che il ricorrente non avrebbe potuto invocare tale qualità neppure ai sensi dell'art. 1203, n. 2, c.c. - che prevede la surrogazione legale a vantaggio dell'acquirente di un immobile che, fino alla concorrenza del prezzo di acquisto, paga uno o più creditori a favore dei quali l'immobile è ipotecato - atteso che quale acquirente del capannone non aveva provveduto al pagamento di un creditore ipotecario - costituito nel caso di specie dal ceto creditorio garantito per l'esecuzione del concordato bensì del venditore.

Il ricorrente contesta tali affermazioni della sentenza impugnata, rivendicando la qualità di creditore concorrente se non altro in virtù della surroga legale, di cui all'art. 1203, n. 2, cod. civ..

Il collegio osserva che, una volta stabilito che l'inefficacia sancita dal terzo comma dell'art. 168 legge fall. riguarda soltanto l'acquisto di diritti di prelazione intervenuto nel periodo compreso tra la data della presentazione della domanda di concordato e quella del passaggio in giudicato della sentenza di omologazione, e una volta stabilito che, come nel caso di specie, l'acquisto del diritto di prelazione (la iscrizione di ipoteca giudiziale in virtù di un decreto ingiuntivo) si è verificato dopo detto termine finale, è del tutto irrilevante stabilire se colui che ha interesse a far valere la inefficacia, sia un creditore pre-concordatario (vale a dire un creditore cui spetta la qualifica di creditore concorrente) o ~~no~~no.

In ogni caso, detto acquisto, in considerazione del momento in cui è avvenuto e, quindi, per ragioni obbiettive, sfuggirebbe alla sanzione di inefficacia.

Né ha alcun rilievo la qualificazione del concordato, atteso che anche per il concordato con cessione dei beni vale il termine finale di applicabilità dell'art.



168, terzo comma, legge fall., sopra individuato, non ravvisandosi serie ragioni per ritenere, a seconda del tipo di concordato, l'operatività di un termine finale diverso

Per quanto precede il ricorso deve essere respinto.


Non sussiste obbligo di pronuncia sulle spese giudiziali, non essendosi gli intimati difesi in questa fase del giudizio.

P.Q.M.


La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma il 24 gennaio 2003.

Il Consigliere estensore



Il Presidente



CORTE SUPREMA DI GIUSTIZIA

Prima Sezione Civile

depositedo in Cancelleria

il 17 APR. 2003

CANCELLIERE

IL CANCELLIERE

Luisa Pa...

